

CIRCOLARE PER IL CLIENTE

4 dicembre 2012

FOCUS

1. IVA per cassa
2. Scadenze IMU
3. Libro giornale e libro inventari: stampa e bollatura
4. Modifiche al Codice della strada: dal 7 dicembre 2012 in vigore le norme anti-prestanome
5. Dal 2013 obbligatorio il documento di valutazione dei rischi anche per le microimprese

NOTIZIE FLASH

ACCERTAMENTO

- Coerenza tra spese e reddito, presentato il "Redditest"

AGEVOLAZIONI

- Veneto, contributi agli under 35
- Calamità naturali: Sisma Emilia, il Fisco risponde sul finanziamento per pagare le tasse
- Calamità naturali: Terremoto Emilia, novità anche per il modello relativo al finanziamento
- Calamità naturali: Terremoto Emilia, anche professionisti e dipendenti possono accedere al finanziamento

CONTABILITÀ E BILANCIO

- Bilancio abbreviato, le semplificazioni sono facoltative

CONTRATTI

- Agroalimentare: In Gazzetta le regole per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari

CREDITO

- Comportamenti scorretti della banca, definite le procedure di intervento del Prefetto

IMMOBILI

- IMU: Approvato il bollettino di c.c.p. per il versamento dell'Imu
- IMU: Enti non commerciali criteri per la determinazione dell'Imu
- Approvata la riforma del condominio: un corso ad hoc per diventare amministratori

LAVORO

- Chiamata di lavoro intermittente, al via la comunicazione telematica
- Nelle piccole aziende valutazione del rischio senza dover ricorrere alle procedure standardizzate
- Contratti di somministrazione, sanzioni legate al contratto collettivo

PREVIDENZA

- Gestione ex Inpdap, in arrivo l'invio telematico delle istanze
- Artigiani e commercianti, le scadenze per versare i contributi

SOCIETÀ

- Imprese: Cambiano le regole per la presentazione delle domande di protezione di DOP e IGP
- Imprese: Ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, risarcimenti esclusi dal decreto

VARIE

- Fisco e contribuente: Aggiornati gli indirizzi Pec delle Direzioni provinciali delle Entrate

IVA PER CASSA

Art. 8, D.M. 11 ottobre 2012 - Art. 32-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83

Il regime dell'Iva per cassa, previsto dal D.L. n. 83/2012, stabilisce che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti passivi che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi, oppure, in ogni caso, trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (limite quest'ultimo, che non si applica quando il cessionario o committente, prima del decorso dell'anno, sia stato assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime è applicabile a chi nell'anno solare precedente ha realizzato (o, in caso di inizio di attività, preveda di realizzare) un volume d'affari non superiore a due milioni di euro. L'opzione per l'adesione al regime si desume dal comportamento concludente del contribuente e dovrà essere comunicata nella dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è esercitata.

Le fatture emesse dai soggetti interessati dal regime dell'IVA di cassa dovranno riportare l'annotazione che si tratta di "operazione con Iva per cassa, ai sensi dell'art. 32-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83".

Il regime è entrato in vigore il **1° dicembre 2012**. A decorrere dal 2013, l'opzione avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata oppure, in caso di inizio dell'attività in corso d'anno, dalla data di inizio dell'attività.

La scelta sarà vincolante per almeno un triennio, salvo il caso di superamento della soglia dei due milioni di euro: in questo caso l'uscita dal regime avverrà a partire dal mese successivo a quello di superamento della soglia.

SCADENZE IMU

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicati stampa 28 novembre 2012, nn. 172 e 173

Il prossimo 17 dicembre 2012 (il 16 cade di domenica) sarà l'ultimo giorno utile per versare il saldo IMU 2012 (seconda o terza rata) tenendo conto delle aliquote e detrazioni deliberate dai Comuni competenti.

I termini per l'invio della dichiarazione IMU sono invece oggetto di continua modifica. Ad oggi la scadenza per la presentazione della dichiarazione IMU è fissata al 4 febbraio 2013.

LIBRO GIORNALE E LIBRO INVENTARI: STAMPA E BOLLATURA

Art. 16 della Tariffa, Parte Prima, allegato al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni

Il termine per la stampa del libro giornale e del libro inventari è il terzo mese successivo al termine per l'invio delle dichiarazioni fiscali (30 settembre). Quindi, per i soggetti "solari", il prossimo 31 dicembre 2012 scadrà il termine per la stampa relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011.

La stampa dei libri deve essere preceduta dall'apposizione delle marche da bollo: una ogni 100 pagine. L'importo delle marche da bollo ammonta a euro 14,62 per le società di capitali (già tenute al versamento della tassa di concessione governativa) e a euro 29,24 per le società di persone, per le ditte individuali, per i consorzi oltre che per le società cooperative (non tenute al versamento della tassa di concessione governativa).

L'imposta di bollo può essere alternativamente assolta mediante versamento con modello F23 codice tributo 458T, annotando gli estremi del versamento sulla prima pagina del registro in stampa.

Sono totalmente esenti dall'imposta di bollo:

1. le **Cooperative edilizie**; occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66, commi 6-bis e 6-ter, D.L. n. 331/1993 convertito con L. n. 427/1993;
2. le **O.N.L.U.S.** - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale - (art. 17, D.Lgs. n. 460/1997);
3. le **cooperative sociali**; devono indicare il numero di iscrizione nell'albo delle cooperative.

Le marche da bollo oggi in vigore indicano la data e l'ora della stampa e va quindi prestata attenzione al fatto che la data della marca sia antecedente o contestuale al termine di bollatura. In caso di ritardo nell'applicazione, purché non risulti ancora accertata dagli uffici competenti, si può ricorrere al ravvedimento operoso; il versamento della sanzione avverrà con codice 675T e gli interessi (al tasso legale) andranno a incrementare il codice del tributo 458T.

Ai sensi dell'art. 37, comma 1 D.P.R. n. 642/1972, l'Amministrazione finanziaria può accertare le violazioni in materia di imposta di bollo solo entro tre anni dal giorno in cui la violazione è stata commessa.

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA: DAL 7 DICEMBRE 2012 IN VIGORE LE NORME ANTI-PRESTANOME

D.P.R. 28 settembre 2012, n. 198, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2012

Dal prossimo **7 dicembre 2012** sarà obbligatorio denunciare i nominativi dei soggetti che utilizzano un veicolo non di loro proprietà per periodi superiori ai 30 giorni affinché siano annotati sulla carta di circolazione.

Sono previsti cinque casi:

1. Comodato (ad esclusione dei casi di utilizzo da parte dei componenti del nucleo familiare convivente);
2. Custodia giudiziale;
3. Locazione senza conducente;
4. Locazione senza conducente di veicoli in dotazione della Polizia locale;
5. Veicoli immatricolati a nome di soggetti incapaci (sulla carta di circolazione dovranno essere annotati i dati anagrafici del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo).

DAL 2013 OBBLIGATORIO IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ANCHE PER LE MICROIMPRESE

D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - D. L. 12 maggio 2012, n. 57

Dall'1 gennaio 2013 le autocertificazioni non saranno più valide e il datore di lavoro dovrà elaborare un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) anche se l'Azienda occupa meno di 10 lavoratori.

Più precisamente l'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 "Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi", prevede la possibilità, per aziende che occupano fino a 10 lavoratori, di effettuare la valutazione dei rischi "sulla base delle procedure standardizzate" elaborate dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro; la Commissione dovrà: "[...] elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Inoltre il comma 5 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, nel secondo capoverso riferisce che: "Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f), e, comunque, **non oltre il 30 giugno 2012**, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)".

È stato, successivamente, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2012, n. 111, il D.L. 12 maggio 2012, n. 57: "Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese" che all'art. 1, secondo comma, stabilisce che il termine dopo il quale non è più possibile autocertificare il DVR è il terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f), e, comunque, **non oltre il 31 dicembre 2012**". Dalla lettura dello stesso comma, che riconosce una "deroga" a uno degli adempimenti previsti nello stesso, appare peraltro chiaro che lo stesso legislatore riconosceva nell'autocertificazione della valutazione dei rischi uno strumento non del tutto adeguato, dal momento che ne stabilisce una fine certa entro un certo termine. Tale lettura sembra confermata dalla Corte di Cassazione Penale, III sezione che, con la sentenza n. 23968 del 15 giugno 2011, precisa che, la possibilità di autocertificare la valutazione dei rischi non esonera "anche il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico" rispetto a quello previsto per chi non beneficia di tale semplificazione, ma che deve "comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro". In conclusione la norma riguarda non solo i soggetti obbligati a effettuare o a modificare la valutazione del rischio dopo il 1° gennaio 2013, ma tutti i soggetti obbligati, sia prima che dopo quella data.

Di conseguenza, tutte le autocertificazioni effettuate fino ad ora non saranno più valide dall'1 gennaio 2013 e la valutazione del rischio dovrà essere eseguita secondo l'art. 17, comma 1, lettera a) e art. 28 del D.Lgs n. 81/2008.

ACCERTAMENTO

COERENZA TRA SPESE E REDDITO, PRESENTATO IL “REDDITEST” - Comunicato Stampa 19 novembre 2012

(Agenzia delle Entrate)

Il 19 novembre l’Agenzia delle Entrate ha presentato il “Redditest”, il nuovo software che permette a tutti i contribuenti di valutare la coerenza tra il proprio reddito e le spese sostenute. A ciascun dato richiesto dal programma (del quale non resterà alcuna traccia sul web) viene attribuito un apposito coefficiente. Il risultato che apparirà - verde se coerente, rosso se incoerente - tiene conto delle spese comuni (come ad esempio quelle alimentari, per l’abbigliamento o per le calzature) che normalmente sostiene una famiglia del tipo previsto, che vive in una determinata area geografica.

AGEVOLAZIONI

VENETO, CONTRIBUTI AGLI UNDER 35 - Comunicato Stampa 28 novembre 2012

(Regione Veneto)

La Regione Veneto ha approvato il bando “Crea lavoro”, finalizzato allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali da parte di giovani tra i 18 e i 35 anni, cittadini italiani residenti in Veneto da almeno cinque anni. I progetti imprenditoriali selezionati, che si dovranno sviluppare in un biennio, potranno essere finanziati per un importo massimo di 50mila euro a partecipante, con un cofinanziamento pari almeno al 10 per cento del finanziamento richiesto. Le domande - accompagnate dai relativi progetti - dovranno essere presentate entro il 21 dicembre 2012, al seguente indirizzo: Regione Veneto, Direzione Servizi Sociali - Osservatorio Politiche sociali - Rio Novo - Dorsoduro 3493 - 30123 Venezia (e-mail: sociali@regione.veneto.it - sito: www.osservatoriopolitichesociali.veneto.it).

CALAMITÀ NATURALI: SISMA EMILIA, IL FISCO RISPONDE SUL FINANZIAMENTO PER PAGARE LE TASSE - Circolare 26 novembre 2012, n. 45/E

(Agenzia delle Entrate)

Pubblicata ieri la circolare delle Entrate contenente una serie di risposte a quesiti relativi alla procedura per l’accesso al finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e premi assicurativi obbligatori di cui all’art. 11 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 (attualmente all’esame del Parlamento per la sua conversione in legge), da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio scorso. Si ricorda che ai sensi del sesto comma del citato art. 11, le predette somme - sospese in base ai D.M. 1° giugno 2012 e 24 agosto 2012 - devono essere versate entro il 16 dicembre 2012, senza sanzioni ed interessi. Per gli importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, i titolari di reddito di impresa che, limitatamente ai danni subiti in relazione all’attività di impresa, hanno i requisiti per accedere ai contributi di cui all’art. 3 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, o all’art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, possono chiedere alle banche operanti nei territori del cratere del sisma, un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, NOVITÀ ANCHE PER IL MODELLO RELATIVO AL FINANZIAMENTO - Provvedimento 19 novembre 2012

(Direttore Agenzia delle Entrate - Pubblicato il 19 novembre 2012 sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011)

Altre novità per i soggetti colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio scorso. È stata infatti modificata - in attuazione del D.L. 16 novembre 2012, n. 194 - la disciplina relativa alla comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, ai sensi dell’art. 11, comma 11, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174. In particolare, si prevede che il modello - approvato dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 ottobre 2012, modificato dal Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 31 ottobre 2012 - possa essere utilizzato anche dai titolari di reddito di lavoro autonomo, dagli agricoltori e dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E ed F della classificazione AeDES. Di conseguenza sono state modificate le istruzioni al modello.

CALAMITÀ NATURALI: TERREMOTO EMILIA, ANCHE PROFESSIONISTI E DIPENDENTI POSSONO ACCEDERE AL FINANZIAMENTO - D.L. 16 novembre 2012, n. 194

(Gazzetta Ufficiale 17 novembre 2012, n. 269)

Approvate venerdì dal Consiglio dei Ministri e subito pubblicate in Gazzetta Ufficiale le nuove norme in materia di finanziamenti agevolati di cui all'art. 11, comma 7, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, a favore dei soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi sospesi. Viene previsto, in particolare, che il finanziamento possa essere chiesto anche: a) dai lavoratori autonomi, dalle imprese commerciali e dagli agricoltori, per il pagamento di tributi, contributi e premi di cui all'art. 11, comma 6, del D.L. n. 174 del 2012, e per gli altri importi dovuti dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013, sempreché tali soggetti possano accedere ai contributi di cui all'art. 3 del D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modifiche dalla L. 1° agosto 2012, n. 122, oppure all'art. 3-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 135; b) dai titolari di reddito di lavoro dipendente, proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificata nelle categorie B, C, D, E e F della classificazione AeDES, per il pagamento dei tributi dovuti dal 16 dicembre 2012 al 30 giugno 2013. Per i soggetti di cui alla lettera a), l'autodichiarazione, nella parte riguardante la "ripresa piena dell'attività", si intende riferita alla loro attività di lavoro autonomo o agricola, mentre è omessa (nella medesima parte) dai soggetti di cui alla lettera b).

CONTABILITÀ E BILANCIO

BILANCIO ABBREVIATO, LE SEMPLIFICAZIONI SONO FACOLTATIVE - Comunicato Stampa 26 novembre 2012

(Cndcec)

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato uno studio sul bilancio abbreviato, riepilogandone la relativa normativa anche alla luce della giurisprudenza formatasi in materia. Al fine di inquadrare l'ambito applicativo dei limiti dimensionali prescritti per poter accedere al bilancio semplificato, si precisa che se una società che ha sempre redatto il bilancio in forma ordinaria non superi due dei tre limiti indicati all'art. 2435-bis, comma 1, del Codice civile per gli esercizi 2010 e 2011, dovrebbe redigere il bilancio in forma abbreviata a decorrere dall'esercizio 2012. Si ricorda infine che le semplificazioni previste per tale forma di bilancio sono facoltative e non obbligatorie.

CONTRATTI

AGROALIMENTARE: IN GAZZETTA LE REGOLE PER I CONTRATTI DI CESSIONE DI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI - D.M. 19 ottobre 2012, n. 199

(Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2012, n. 274)

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale recante le modalità di attuazione dell'art. 62 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla Legge n. 27/2012. Esso si applica ai contratti di cui all'articolo 62, comma 1 e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale. Il regolamento, che entra in vigore l'8 dicembre 2012, all'art. 3 stabilisce le caratteristiche dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari e all'art. 4 le pratiche commerciali sleali. Gli articoli 5 e 6 riguardano rispettivamente i termini di pagamento e fatturazione e gli interessi di mora.

CREDITO

COMPORAMENTI SCORRETTI DELLA BANCA, DEFINITE LE PROCEDURE DI INTERVENTO DEL PREFETTO - Comunicato 28 novembre 2012

(Banca d'Italia - Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2012, n. 278)

La Banca d'Italia precisa la portata dell'art. 27-bis, comma 1-quinquies, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 (successivamente modificato dal D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito con modifiche dalla L. 18 maggio 2012, n. 62), che ha introdotto la possibilità per i Prefetti di segnalare all'Arbitro bancario finanziario (ABF) comportamenti della banca ritenuti illegittimi o illeciti in relazione ad operazioni di finanziamento che implicano valutazioni del merito creditizio del cliente. Di conseguenza, viene introdotta una nuova sezione VI-bis nelle disposizioni di Bankitalia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

IMMOBILI

IMU: APPROVATO IL BOLLETTINO DI C.C.P. PER IL VERSAMENTO DELL'IMU - D.M. 23 novembre 2012

(Ministero dell'Economia e delle Finanze)

Approvato il modello di bollettino di conto corrente postale utilizzabile a decorrere dal 1° dicembre 2012 per il

versamento dell'Imu. Il numero di conto corrente, intestato obbligatoriamente a "PAGAMENTO IMU" (e sul quale non è possibile effettuare bonifici) è 1008857615, valido per tutti i Comuni. Il versamento può essere effettuato per mezzo del servizio telematico gestito da Poste Italiane Spa: in tal caso il contribuente riceve la conferma secondo le modalità del servizio telematico.

IMU: ENTI NON COMMERCIALI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'IMU - D.M. 19 novembre 2012, n. 200

(Ministero dell'Economia e delle Finanze - Gazzetta Ufficiale 23 novembre 2012, n. 274)

Publicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce i criteri da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'esenzione da Imu nei confronti degli enti non commerciali che utilizzano gli immobili in loro possesso in modo "misto", cioè svolgendo attività istituzionali sia con modalità commerciali, sia con modalità non commerciali. I nuovi criteri - previsti dall'art. 91-bis, comma 3, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modifiche dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ed integrato dall'art. 9, comma 6, del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 - si applicano dal 1° gennaio 2013. Per "modalità non commerciali" si intendono quelle modalità di svolgimento delle attività istituzionali prive di scopo di lucro che per loro natura non si pongono in concorrenza con altri operatori del mercato che tale scopo perseguono e costituiscono espressione dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

APPROVATA LA RIFORMA DEL CONDOMINIO: UN CORSO AD HOC PER DIVENTARE AMMINISTRATORI - Comunicato Stampa 20 novembre 2012

(Senato)

Ieri la Commissione Giustizia del Senato - in sede deliberante - ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 71-355-399-1119-1283-B, contenente la riforma della disciplina del condominio. Il provvedimento modifica numerose norme del Codice civile dedicate alla materia (articoli 1117 e seguenti), riguardanti sia la vita assembleare, sia le competenze, gli obblighi e le ipotesi di revoca degli amministratori, nonché la posizione dei singoli condomini. Tra le novità si segnala anche l'impossibilità dei regolamenti condominiali di vietare il possesso di animali domestici. Ai sensi del nuovo art. 71-bis delle disposizioni per l'attuazione del Codice civile, possono svolgere l'incarico di amministratore di condominio i soggetti in possesso di determinati requisiti morali indicati nella norma, che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado e che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti relativi al titolo di studio e al corso iniziale non sono necessari se l'amministratore è stato nominato tra i condomini dello stabile, e neppure per coloro che hanno svolto l'attività per almeno un anno nell'arco dei 3 anni precedenti all'entrata in vigore della legge, pur rimanendo in tal caso il vincolo della formazione periodica. Possono svolgere l'incarico di amministratore anche società; in tal caso, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione.

LAVORO

CHIAMATA DI LAVORO INTERMITTENTE, AL VIA LA COMUNICAZIONE TELEMATICA - Nota 26 novembre 2012

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

A integrazione della Nota 9 agosto 2012 e della Nota 14 settembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla comunicazione della chiamata del lavoro intermittente, di cui all'art. 1, comma 21, lettera B, della L. 28 giugno 2012, n. 92. In particolare, si annuncia l'avvio - in fase sperimentale - della comunicazione telematica, attraverso la compilazione di un modello online (accessibile dal portale Cliclavoro): con la nuova modalità il datore di lavoro può effettuare, anche tramite un consulente del lavoro, una comunicazione per più lavoratori e periodi di prestazione, purché riferiti alla stessa azienda. Si ricorda che ora le comunicazioni possono essere effettuate tramite Pec, email, fax o sms.

NELLE PICCOLE AZIENDE VALUTAZIONE DEL RISCHIO SENZA DOVER RICORRERE ALLE PROCEDURE STANDARDIZZATE - Interpello 15 novembre 2012, n. 7

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Il datore di lavoro può dimostrare "in qualunque modo" (purché idoneo allo scopo) di aver rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi. Pertanto è lecita qualunque procedura che permetta di comporre un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008. Di conseguenza, a breve - cioè a seguito della pubblicazione del decreto attuativo - il datore di lavoro di un'azienda fino a 10 lavoratori potrà utilizzare le procedure standardizzate per la redazione del DVR, ma la legge gli permette anche di dimostrare - attraverso procedure non corrispondenti a quelle standardizzate - di aver rispettato la normativa in materia di valutazione dei rischi. Non solo: nel caso in cui l'azienda sotto i 10 lavoratori possieda già un proprio DVR, non è necessaria la sua rielaborazione secondo le indicazioni contenute nelle procedure standardizzate, salvo effettuare gli aggiornamenti obbligatori.

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE, SANZIONI LEGATE AL CONTRATTO COLLETTIVO - Interpello 22 novembre 2012, n. 36/2012

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)

Il Ministero del Welfare fornisce chiarimenti in merito all'applicabilità del regime sanzionatorio di cui all'art. 18, comma 3, della "legge Biagi" (D.Lgs. n. 276 del 2003), introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 24 del 2012, nell'ipotesi di mancata o non corretta effettuazione della comunicazione periodica di contratti di somministrazione di lavoro. Ai sensi dell'art. 24, comma 4, lettera b), della "legge Biagi" (D.Lgs. n. 276 del 2003), l'utilizzatore di contratti di somministrazione di lavoro è tenuto a comunicare ogni 12 mesi - ai soggetti indicati alla lettera a) della disposizione - il numero e i motivi dei contratti conclusi, la loro durata, nonché il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. In caso di mancato o non corretto assolvimento di tale obbligo si applica la sanzione da 250 a 1.250 euro, sempreché l'adempimento non sia effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno in relazione ai contratti sottoscritti l'anno precedente (Nota Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 3 luglio 2012, prot. n. 37/12187). Al riguardo, viene ora precisato che l'esistenza di tale termine non esclude che in sede di contrattazione collettiva possa essere individuato un termine più ampio, e cioè "che vada oltre quello del 31 gennaio". In tale evenienza, ai fini dell'applicazione della suddetta sanzione rileva il termine previsto contrattualmente.

PREVIDENZA

GESTIONE EX INPDAP, IN ARRIVO L'INVIO TELEMATICO DELLE ISTANZE - Circolare 19 novembre 2012, n. 131

(Inps)

In merito ai servizi della Gestione ex Inpdap, l'Inps indica le date a decorrere dalle quali le istanze dovranno essere inviate esclusivamente in via telematica:

DATA	DOMANDE
12 gennaio 2013	Pensione diretta di anzianità, anticipata, vecchiaia e inabilità Ricongiunzioni ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29 del 1979 e dell'art. 1 della L. n. 45 del 1990 Richieste di variazione della posizione assicurativa
1° febbraio 2013	Pensione di privilegio Pensione diretta ordinaria in regime internazionale Pensione a carico dello stato estero Riscatto periodi ai fini del trattamento di fine servizio (TFS) e trattamento di fine rapporto (TFR) per gli iscritti alla gestione ex Inadel (dipendenti degli enti locali e del Servizio sanitario nazionale)
4 marzo 2013	Ricongiunzione ai sensi dell'art. 6 della L. n. 29 del 1979; della L. n. 523 del 1954 e degli artt. 113 e 115 del D.P.R. n. 1092 del 1973 Costituzione della posizione assicurativa ai sensi della L. n. 322 del 1958 (esclusivamente per gli iscritti alla Cassa Stato cessati dal servizio senza diritto a pensione in data anteriore al 31 luglio 2010) Liquidazione dell'indennità una tantum ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 1092 del 1973 Variazione individuale per l'Assegno al nucleo familiare

ARTIGIANI E COMMERCianti, LE SCADENZE PER VERSARE I CONTRIBUTI - Messaggio 15 novembre 2012, n. 18678

(Inps)

L'Inps riepiloga le scadenze per il versamento dei contributi dovuti da artigiani e commercianti.

DATA	VERSAMENTO
16 novembre 2012	- contributi relativi al terzo trimestre 2012, determinati sul minimale di reddito; - prima rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.
30 novembre 2012	- contributi relativi al saldo 2011 e anni precedenti e all'acconto 2012, in riferimento alla quota di reddito eccedente il minimale.

16 febbraio 2013	- contributi relativi al quarto trimestre 2012, in riferimento al minimale di reddito; - seconda rata dei contributi relativi al minimale di reddito per periodi pregressi.
16 maggio 2013	- terza rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi.
16 agosto 2013	- quarta rata dei contributi eventualmente dovuti per periodi pregressi.
<p>Note: L'Inps ricorda di aver ultimato la spedizione relativa alla terza emissione 2012 dei contributi dovuti da artigiani e commercianti iscritti in corso d'anno. Il calcolo dei contributi dovuti è possibile anche tramite il "Cassetto previdenziale artigiani e commercianti". A decorrere da quest'anno non saranno più inviati i modelli F24 ma soltanto la lettera informativa accompagnata dalle avvertenze.</p>	

SOCIETÀ

IMPRESE: RITARDI DI PAGAMENTO NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI, RISARCIMENTI ESCLUSI DAL DECRETO - D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192

(Gazzetta Ufficiale 15 novembre 2012, n. 267)

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che modifica la disciplina relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, contenuta nel D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, attuativo della Direttiva 16 febbraio 2011, n. 2011/7/UE. Il nuovo dettato normativo si applica ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, rimanendo invece esclusi i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore (comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito) e i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno (compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore). Gli interessi moratori decorrono, senza la necessità di costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento; ai fini della loro decorrenza si applica il secondo comma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, mentre per quanto attiene al saggio di interesse si rinvia al successivo art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002. Si prevede inoltre il diritto del creditore anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte. Infine, viene modificato l'art. 3, comma 3, della L. 18 giugno 1998, n. 192, relativo ai termini di pagamento in caso di subfornitura nelle attività produttive.

VARIE

FISCO E CONTRIBUENTE: AGGIORNATI GLI INDIRIZZI PEC DELLE DIREZIONI PROVINCIALI DELLE ENTRATE - Comunicato Stampa 19 novembre 2012

(Agenzia delle Entrate)

Aggiornato l'elenco degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Direzioni provinciali dell'Agenzia delle Entrate, che possono essere utilizzati soltanto dagli utenti in possesso di una casella Pec attiva. Si ricorda che la posta elettronica certificata ha valenza legale come una raccomandata con ricevuta di ritorno. Per mezzo della Pec, comunque, non è possibile scambiare messaggi con indirizzi di posta elettronica ordinaria.